



Comune di Portofino

Provincia di Genova

C.A.P. 16034 – TEL. 0185.26771/267721 FAX 0185.269646

www.comune.portofino.genova.it

E-MAIL tributi@comune.portofino.genova.it

TARSU - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**Gli adempimenti per la Denuncia TARSU
e le istruzioni per gli altri procedimenti
(Riduzioni, Sgravi e Rimborsi)**

DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

I soggetti (**persone fisiche, persone giuridiche, enti**, residenti o non residenti) che occupano o detengono un immobile (locale od area) situato nel territorio del Comune di Portofino sono tenuti a presentare denuncia al Settore Tributi - Ufficio TARSU - entro il termine perentorio del **20 gennaio dell'anno successivo alla data di occupazione (DENUNCIA ORIGINARIA)**.

Entro lo stesso termine va presentata denuncia qualora si verifichi una variazione nella posizione contributiva (**DENUNCIA DI VARIAZIONE**):

- 1) Trasferimento da un immobile ad un altro (all'interno dello stesso Comune);
- 2) Variazione in aumento della superficie tassabile;
- 3) Variazione della destinazione.

La denuncia va redatta in ogni sua parte e deve contenere alcuni elementi essenziali:

- 1) Dati identificativi del soggetto che presenta denuncia (per i soggetti diversi da persona fisica con individuazione del legale rappresentante) compresa l'indicazione del codice fiscale.
- 2) Dati identificativi dell'immobile oggetto di tassazione e sua destinazione;
- 3) Indicazione della superficie tassabile (superficie calpestabile espressa in mq.), specificando quella eventualmente esente o soggetta a riduzione percentuale;
- 4) data di inizio occupazione o di variazione.

Alla presentazione della denuncia di "nuova iscrizione" o di variazione consegue l'iscrizione o la modifica della posizione contributiva nel primo ruolo utile TARSU, a partire dal 1° bimestre solare successivo alla data indicata di inizio/variazione di occupazione.

Qualora la denuncia venga presentata oltre il termine del 20 gennaio viene applicata una sanzione pari al:

- 100% della tassa dovuta nel caso di "omessa denuncia"(*);
- 80% della tassa ancora dovuta in base a denuncia rettificativa, nel caso di "infedele denuncia"(*);

(*) Dette sanzioni si riducono ad un quarto in caso di adesione alla stessa (da perfezionarsi con la sottoscrizione per adesione).

DENUNCIA DI CESSAZIONE
Art. 64 Decreto Legislativo 507/93 - Art. 17 Reg. Comunale

Il contribuente che cessi l'occupazione o detenzione di un immobile in corso d'anno ha diritto all'abbuono del tributo a partire dal bimestre solare successivo rispetto alla data di presentazione della relativa **denuncia di cessazione**.

DOMANDA DI SGRAVIO / RIMBORSO
Art. 64 e Art. 75 Decreto Legislativo 507/93
Art. 17 Regolamento Comunale

Si tratta di una **domanda** tendente ad ottenere lo sgravio del tributo (se non ancora pagato) o il rimborso (se già pagato), per l'intera annualità o limitatamente ad alcuni bimestri, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

1	Denuncia di cessazione in corso d'anno	Rimborso dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia;
2	Mancata denuncia nell'anno di cessazione	Rimborso per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione;
3	Duplicazione d'imposta	Permette il rimborso a partire dal momento in cui la tassa è stata assolta da altro soggetto per il medesimo immobile, nel limite delle annualità non ancora prescritte;
4	Concessione di un'esenzione o di un'agevolazione richiesta	Rimborso dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda.
5	Denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa	Rimborso dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda per la parte di tassa non dovuta.

COME E DOVE PAGARE

A partire dal 1° gennaio 2007 è cessato il rapporto di concessione del servizio di riscossione della tassa in precedenza affidato alla Gest-Line Spa di Genova.

Il conto corrente del Comune, appositamente aperto per il versamento è il n. 20545166 intestato a COMUNE DI PORTOFINO TARSU SERVIZIO TESORERIA.

Il Comune provvede a curare l'invio ad ogni singolo contribuente, regolarmente iscritto, di apposito avviso bonario con allegati i bollettini da versare alle scadenze stabilite per legge:

30 giugno

30 settembre

30 novembre

ovvero in un'unica soluzione entro e non il 30 giugno.

In caso di pagamento della tassa oltre i succitati termini ovvero di omesso versamento l'Ufficio Tributi locali procederà all'applicazione di sanzioni ed interessi.

In caso di ricevimento, oltre la data di scadenza, dell'avviso bonario, nessun interesse verrà applicato nei confronti dei contribuenti che provvedano al pagamento nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento: fa fede a tal fine il timbro postale.

DOVE PAGARE:

Il pagamento dovrà pertanto avvenire:

- presso qualsiasi ufficio postale
- presso la tesoreria comunale Banca Carige in Portofino, Via Roma n. 32